



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 93 del 17.06.2014

COPIA

Oggetto: Disciplina della procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie in materia di trasparenza (D.Lgs 33/2013).

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di giugno, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	P
CARDIA SERGIO	ASSESSORE	A
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	P
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	P
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	P
MANUNZA STEFANIA	ASSESSORE	P
SERRA FRANCESCO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visti, in particolare, gli articoli:

- 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico;*
- 22 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;*
- 46 *Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni;*
- 47 *Sanzioni per casi specifici;*
- 49 *Norme transitorie e finali;*

Vista la deliberazione della CiVIT n. 66 del 31 luglio 2013, avente per oggetto "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)";

Rilevato che la delibera definisce, tra l'altro, il *Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie*, rimandando ad ogni amministrazione, in regime di autonomia, il compito di disciplinare – tempestivamente - con proprio atto la procedura;

Atteso che a mente dell'art. 49, comma 3, del d.lgs 33/2013, " *Le sanzioni di cui all'art. 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto*", cioè dal 17 ottobre 2013;

Vista la nota del 6 giugno 2014 con la quale l'Anac (ex CIVIT) richiama l'"Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 22 c.2 del D.lgs n.33/2013 relativi agli enti pubblici,....."e la segnalazione dei casi di violazione ai predetti obblighi;

Ritenuto di procedere alla definizione di tale procedura, nel senso meglio specificato nella parte dispositiva del presente atto;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 TUEL. 267/2000 il Responsabile della trasparenza, per quanto concerne la regolarità tecnica;

A voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e smi;
- 2) di stabilire, con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 47 del D. Lgs. 33/2013, le seguenti disposizioni:

MISURE ORGANIZZATIVE:

- a) E' attribuito al Responsabile per la Trasparenza, nominato con decreto del Sindaco n. 3/2014, il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47, comma 1, 49 e comma 3 del d.lgs. 33/2013. Il medesimo soggetto emana le necessarie direttive utili a che il servizio Affari generali curi la raccolta e la conservazione dei documenti trasmessi dagli amministratori comunali e l'addetto alla pubblicazione provveda alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale entro quindici giorni dal loro ricevimento;
- b) In caso di mancato deposito di una dichiarazione o attestazione o informazione il

- Responsabile per la Trasparenza notifica al titolare inadempiente il motivato invito ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito;
- c) Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista, come sotto meglio definita;
 - d) L'invito di cui alla precedente lettera b) è comunicato, per conoscenza, al Sindaco affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente";
 - e) Qualora il titolare presenti la dichiarazione nel termine indicato (15 gg) il Responsabile per la Trasparenza comunica l'avvenuta regolarizzazione al Sindaco affinché se ne prenda atto nella prima seduta utile. La stessa comunicazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente";

SANZIONI:

1. Le eventuali violazioni agli obblighi di depositare le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 22, 47, comma 1, 49, comma 3 del d.lgs n. 33/2013 sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da irrogare in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'ambito dei limiti edittali da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00);
2. A norma di quanto previsto dall'art. 17 della legge 689/1981, l'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuata nel Responsabile del settore Affari generali;
3. A norma del comma 2, dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, nelle fattispecie di seguito riportate si applicano le sanzioni in misura ridotta secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Tipologia violazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidiva
Comunicazione parziale dati art. 14 d.lgs. 33/2013	500,00	1.000,00
Mancata comunicazione dati art. 14 d.lgs. 33/2013	1.000,00	2.000,00
Comunicazione parziale dati art. 22 d.lgs. 33/2013	500,00	1.000,00
Mancata comunicazione dati art. 22 d.lgs. 33/2013	1.000,00	2.000,00

4. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Responsabile per la Trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
5. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore (quale: malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al quarto grado civile, assenza dal comune di residenza, etc.), che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica della dichiarazione;
6. Il Responsabile per la Trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, trasmette gli atti al Responsabile del settore Affari generali che tramite ordinanza motivata ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti;
7. Nel caso che la sanzione non sia corrisposta in tutto o in parte nel termine previsto, previa diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:
 - a) sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di

presenza di cui all'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria;
b) riscossione forzata a norma di legge;

8. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981;
9. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente".

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 16/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANNA MARIA MELIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO ALDO PILI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/06/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **18/06/2014** al **03/07/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18/06/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 03/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.06.2014